

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1127-A)

## RELAZIONE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE RICCI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 febbraio 1978  
(V. Stampato n. 1984)*

**presentato dal Ministro del Tesoro**

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

**col Ministro dell'Interno**

**col Ministro delle Finanze**

**e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 15 febbraio 1978*

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
29 dicembre 1977, n. 946, concernente provvedimenti urgenti  
per la finanza locale**

**Comunicata alla Presidenza il 20 febbraio 1978**



ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge numero 946, emanato dal Governo il 29 dicembre 1977, è stato ampiamente e lungamente discusso presso la Camera dei deputati che ha approvato il relativo disegno di legge di conversione (atto Camera dei deputati numero 1984) solamente nella tarda serata di martedì 14 corrente mese.

Il testo del provvedimento approvato dalla Camera dei deputati è stato prontamente esaminato e discusso dalla Commissione finanze e tesoro del Senato nella giornata di giovedì 16 corrente mese.

La Commissione ha espresso all'unanimità parere favorevole alla approvazione del disegno di legge di conversione, manifestando il proprio apprezzamento per il rilevante contenuto e significato degli articoli aggiuntivi e delle integrazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento, mediante un proficuo confronto tra forze politico-parlamentari e Governo.

Più che una illustrazione analitica delle varie e minuziose norme, la presente relazione intende dare la giusta e necessaria valorizzazione ad alcune linee di tendenza, verso le quali potrà e dovrà muoversi un progetto di riassetto organico della finanza locale, quali emergono chiaramente dal complesso delle norme stesse, anche se il provvedimento è rivolto all'adozione di misure urgenti e, come tale, nel suo insieme ancora a carattere temporaneo, fino al 1978.

E, tuttavia, il decreto-legge n. 946, sviluppa, con gradualità ma con perseverante coerenza, un programma di risanamento della finanza locale, già iniziato con il decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito nella legge 17 marzo 1977, n. 62.

#### *Considerazioni generali*

1) Con il decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, comunemente indicato come « primo decreto Stammati », si è dato avvio al difficile

processo di risanamento e di riforma della finanza locale, diretto da una parte a rompere la spirale dell'indebitamento e dell'accumulo di interessi passivi e dall'altra a porre le basi di una più razionale distribuzione ed utilizzazione dei mezzi finanziari di pertinenza degli enti locali.

Principio informatore è l'unitarietà della finanza pubblica per la quale i disavanzi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali non sono fenomeni separati, ma diversi aspetti di una stessa realtà.

2) Il decreto-legge 29 dicembre 1977, numero 946, già esternamente indicato come « secondo decreto Stammati », si è reso necessario in quanto con il 31 dicembre 1977 venivano a scadenza tutte le norme concernenti la quasi totalità delle entrate degli Enti locali; non era ancora definito un provvedimento, già in fase di avanzata preparazione e discussione, per una riforma organica della materia; occorreva consentire agli enti locali di redigere i bilanci per l'anno 1978.

3) Nel provvedimento sono inserite alcune delle norme che costituiscono il punto di passaggio tra l'uno e l'altro regime della finanza locale.

Come il primo decreto-legge può essere qualificato dalla recisione del rapporto Enti locali-sistema bancario per il finanziamento della spesa corrente, così il secondo decreto-legge può trovare la sua caratterizzazione nel rovesciamento della tradizionale ottica con la quale veniva osservata la finanza locale: considerazione, cioè, non più delle entrate astrattamente considerate, ma delle spese necessarie all'espletamento dei compiti affidati agli Enti locali e delle entrate da assicurare in conseguenza.

4) È questo il significato dell'affermazione programmatica contenuta all'articolo 1, che impone agli Enti locali il principio del pareggio del bilancio, inteso non come una

tecnica contabile, ma come effettivo equilibrio fra entrate e spese.

5) L'assunzione a carico dello Stato degli oneri di ammortamento dei mutui contratti a copertura dei disavanzi di bilancio, di quelli conseguenti all'applicazione del primo decreto e, in definitiva, dell'onere del pareggio del bilancio degli Enti locali è la concreta manifestazione di un diverso modo di considerare comuni e province, le loro funzioni, le loro necessità finanziarie.

6) La difficile situazione finanziaria del Paese e l'assoluta necessità di coordinare la espansione della spesa pubblica hanno peraltro reso necessario porre un limite legislativo all'incremento della spesa degli Enti locali e delle loro aziende. Ciò non deve essere assolutamente visto come surrettizia manovra di ingerenza nell'autonomia dei poteri locali, ma come una contingente necessità di controllo del *deficit* pubblico, anche in relazione agli impegni di carattere internazionale assunti dall'Italia.

7) Altro problema che si è iniziato ad affrontare è quello dell'inquadramento delle attività delle aziende municipalizzate, provincializzate e consortili in quella degli Enti locali, con conseguente eliminazione delle varie forme ibride nelle quali spesso i servizi pubblici vengono svolti.

Si è data una chiara indicazione di tendenza, in attesa di una organica disciplina della materia, che sarà effettuata con provvedimento generale di riforma.

8) « L'operazione verità », cominciata col primo decreto-legge, prosegue col secondo: si considera infatti la spesa effettiva degli Enti locali e delle loro aziende, ancorandola ad un documento contabile consuntivo dell'attività del 1977; si riduce così sempre di più il volume di quel disavanzo sommerso del quale, con la completa attuazione dell'articolo 9-ter del primo decreto Stammati, dopo le facilitazioni inserite con gli emendamenti accolti dal Governo al presente decreto, si avrà finalmente, entro l'anno, l'esatta quantificazione.

### *Considerazioni particolari*

Il provvedimento, con le integrazioni e modifiche apportate dalla Camera dei deputati, contiene le seguenti novità che meritano di essere evidenziate, sia pure per indicazioni di larga sintesi.

#### *1) Bilanci degli enti locali.*

I bilanci degli enti locali dovranno essere deliberati in pareggio. Ciò pone fine al disastroso sistema dei mutui ad integrazione dei disavanzi economici.

L'indebitamento può essere ammesso esclusivamente per spese di investimento.

Le spese correnti devono essere fronteggiate con le entrate correnti. Ove queste ultime non siano sufficienti, la copertura verrà assicurata dallo Stato mediante vari apporti finanziari.

La previsione della spesa del bilancio 1978 deve peraltro avere riguardo alla spesa effettiva sostenuta dagli Enti nel 1977, aumentata di un massimo del 7 per cento per la parte di beni e servizi, e delle partite di automatico aumento per il personale o le rate di ammortamento.

Il limite di espansione della spesa è assolutamente rigido: ogni deliberazione assunta in contrario è nulla.

#### *2) Incremento delle entrate.*

Indipendentemente dagli apporti dello Stato, a pareggio, le entrate degli Enti locali sono state aumentate sia attraverso un 20 per cento, rispetto al 1977, delle entrate sostitutive *ex decreto* del Presidente della Repubblica n. 638, sia attraverso l'obbligo del ritocco delle tariffe e dei tributi locali, che dovrebbe fruttare un altro 20 per cento della base di riferimento.

#### *3) Personale.*

Per il personale, il principio base rimane quello della ristrutturazione dei servizi e la ricerca di una migliore utilizzazione attraverso una mobilità orizzontale, anche se ciò comporti modifica alla pianta organica degli Enti.

Per i Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti si sono invece consentite, in vario grado, nuove assunzioni, ma esclusivamente per personale specializzato e per rendere funzionali nuovi servizi sociali o pubblici.

Particolarmente qualificante la norma che prevede la riserva di una aliquota di posti per i giovani.

#### 4) *Spese di investimento.*

Per le spese di investimento derivanti dall'indebitamento, si è ripristinato il limite del quarto delle entrate come riferimento all'ammontare degli interessi passivi sopportabili dall'Ente. È un limite molto ampio, avuto riguardo alla nuova struttura del bilancio degli Enti locali, che assicura un notevole margine di manovra, ma che scoraggia ed impedisce avventurose politiche di indebitamento.

#### 5) *Consuntivi.*

A completamento e chiusura del passato si è inserita la norma secondo cui, anche in deroga alla vigente legislazione, l'approvazione del rendiconto 1976 comporterà l'approvazione, a sanatoria, di tutti i rendiconti precedenti non approvati.

Con questa disposizione si riconduce nella normalità anche l'attività documentale della vita finanziaria degli Enti.

#### 6) *Aziende.*

Il generico divieto di nuove municipalizzazioni è stato temperato consentendo la costituzione di nuove aziende quando questa sia frutto di un processo di fusione, accorpamento ed unificazione di aziende preesistenti, a condizione però che ciò comporti non solo una maggiore efficienza del servizio, ma che non provochi incremento di spesa.

La Commissione finanze e tesoro confida ed esprime il voto che, superate le difficoltà della crisi politica attuale, il Parlamento possa affrontare l'esame di un progetto di riforma organica della finanza locale congiuntamente ad una nuova disciplina delle autonomie locali, in una razionale ed armonica visione dell'ordinamento istituzionale dello Stato e delle nuove e diverse esigenze poste dalla società contemporanea.

Con tale spirito incoraggia il Governo ed i Gruppi parlamentari a portare a compimento la redazione dei necessari disegni di legge.

Per l'immediato, la Commissione ed il relatore raccomandando l'approvazione, nel testo pervenuto dalla Camera, del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, frutto di un proficuo e costruttivo lavoro tra Parlamento e Governo, e che, pur nei limiti di un provvedimento ponte, contiene chiare indicazioni delle linee da seguire per la riforma organica della materia.

RICCI, relatore

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

16 febbraio 1978

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

MANCINO

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, concernente provvedimenti urgenti per la finanza locale, con le seguenti modificazioni:

*L'articolo 1 è sostituito con il seguente:*

Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1978 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 marzo 1978. In allegato dovrà essere prodotto un documento, a firma del Segretario comunale o provinciale e vistato dal Sindaco o dal Presidente l'amministrazione provinciale, certificativo, per l'esercizio 1977, delle entrate accertate per i primi tre titoli del bilancio e delle spese impegnate, relative al primo titolo, distintamente per ciascun capitolo.

È fatto divieto ai comuni, alle province ed alle loro aziende di trasporto di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, con esclusione sia delle anticipazioni di tesoreria, nei limiti dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 1977, afferenti, per i comuni e le province, ai primi tre titoli del bilancio di entrata e, per le aziende di trasporto, alle entrate proprie, sia dei mutui per spese di investimento. Sono parimenti esclusi i prefinanziamenti di mutui concessi per investimenti fino alla concorrenza di un terzo dell'importo dei mutui medesimi. I prefinanziamenti predetti non possono essere erogati prima dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori. Per l'anno 1978, ai fini del computo di detti tre dodicesimi si fa riferimento anche all'importo del mutuo autorizzato per il ripiano del disavanzo economico dell'esercizio 1977, al netto dell'importo corrispondente alle annualità di ammortamento dei mutui assunte a carico del bilancio dello Stato ai sensi del successivo articolo 3 ed iscritte nel bilancio dell'ente per lo stesso esercizio.

Il divieto di cui al comma precedente non si applica ai mutui da contrarre a copertu-

ra dei disavanzi economici autorizzati con decreto del Ministro dell'interno per l'esercizio 1977, alla quota delle perdite di gestione delle aziende di trasporto sino all'esercizio 1977, ai mutui di cui agli articoli 1, 4 e 5 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, nonchè ai mutui a copertura dei disavanzi di gestione delle altre aziende municipalizzate accertati al 31 dicembre 1977.

Nessun mutuo può essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, supera il 25 per cento delle entrate degli enti locali relative ai primi tre titoli del bilancio di previsione dell'anno in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo. Tale limite non si applica ai mutui destinati ad investimenti ed assunti da aziende municipalizzate, provincializzate o consortili, aventi bilanci in pareggio garantiti con delegazioni sulle proprie entrate.

Il limite di cui al precedente comma non si applica alle deliberazioni di data anteriore al 31 dicembre 1977, relative all'assunzione di prestiti già accordati dalla Cassa depositi e prestiti o da altri istituti di credito.

Gli enti che hanno già approvato il bilancio di previsione per l'anno 1978, sono tenuti a rideterminarlo secondo le norme contenute nel presente decreto.

Nel bilancio di cui al primo comma sarà compresa la perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto accertata per l'esercizio 1977 o, ove questa non fosse stata ancora accertata, di quella accertata, nei limiti dell'80 per cento, per l'esercizio 1976. Sono altresì compresi i contributi con i quali i comuni e le province concorrono nelle spese delle aziende e dei consorzi di trasporto comunque costituiti o per servizi di trasporto gestiti in forma diversa, quando tale concorso sia dovuto in forza di atti regolarmente deliberati entro il 31 gennaio 1978 e divenuti esecutivi.

*L'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

I comuni e le province che non avessero ancora provveduto all'approvazione dei ren-

diconti consuntivi, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, sono tenuti a presentare gli stessi entro il termine del 31 luglio 1978, limitatamente agli esercizi 1976 e 1977. Ove entro tale termine non si sia provveduto, la sezione del comitato di controllo nomina il commissario *ad acta* che vi provvede entro il termine di 90 giorni.

L'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 1976 — che avverrà con deliberazione consiliare soggetta al solo controllo dei comitati regionali di controllo — comporta, anche in deroga alle disposizioni vigenti, l'approvazione a sanatoria, a tutti gli effetti, dei rendiconti pregressi non approvati.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 1979 non può essere approvato se non previa approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 1977.

*L'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

A partire dal 1° gennaio 1978 le rate di ammortamento dei mutui a pareggio dei disavanzi economici dei bilanci degli enti locali, autorizzati con decreto del Ministro dell'interno, o nei limiti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, nonché quelle relative ai mutui di cui agli articoli 1 e 4 del predetto decreto-legge, sono assunte a carico del bilancio dello Stato.

In detta operazione di trasferimento sono compresi i mutui assunti o da assumere per la copertura delle perdite di esercizio delle aziende speciali di trasporto relativamente agli esercizi 1977 e precedenti, per la parte non compresa nei mutui a pareggio dei bilanci economici.

Le ritenute relative alle annualità di cui al precedente comma, da applicare sui trasferimenti previsti dal successivo articolo 10, sono praticate a far tempo dal versamento previsto per il mese di luglio.

In dipendenza ed applicazione delle norme del presente articolo, nei bilanci degli enti locali del 1978 e degli anni successivi non

dovrà più essere iscritto l'ammontare relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al primo e secondo comma.

Gli istituti di credito mutuanti dovranno notificare alla Cassa depositi e prestiti l'ammontare delle annualità dovute dai comuni e dalle province per i mutui di cui al primo e secondo comma in essere al 1° gennaio 1978.

La Cassa depositi e prestiti pagherà le rate stesse per conto del Ministero del tesoro che provvederà al rimborso. Ai mandati di pagamento emessi dalla Cassa depositi e prestiti sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

*All'articolo 4, al secondo comma, le parole: nei limiti del 40 per cento dei cespiti medesimi, sono sostituite con le seguenti: nei limiti del 50 per cento dei cespiti medesimi per gli enti del Mezzogiorno e del 40 per cento negli altri casi e sono soppresse le parole: e delle disponibilità di credito per investimenti riservati agli enti locali dal CIPE, integrato dal Ministro per l'interno, con delibera da adottare entro il 31 marzo 1978.*

*L'articolo 5 è sostituito dal seguente:*

Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1978 — escluse quelle per il personale, per interessi passivi sui mutui, per il ripiano delle perdite di esercizio delle aziende speciali di trasporto, per i contributi di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, nonché quelle coperte da corrispondente titolo di entrata derivante da finanziamenti regionali o statali con vincolo di destinazione, e per i costi delle funzioni trasferite in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616 — non potrà subire incrementi superiori al 7 per cento dell'ammontare previsto per il 1977 quale risulta, per gli enti che ne siano tenuti, dal bilancio di previsione rideterminato ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 novembre 1971, n. 952, e per gli altri enti dal documento previsto dal primo comma del precedente articolo 1. Le spese per il

personale, sopra considerate, si riferiscono a quelle a carico, per legge, degli enti locali, anche se il personale stesso risulti dipendente da enti, consorzi ed aziende, purché pubblici, comunque costituiti.

Ove dal documento di cui al primo comma dell'articolo 1 risultino spese eccedenti quelle previste dal bilancio rideterminato ai sensi della citata legge 12 novembre 1971, numero 952, e sulle quali è consentita la maggiorazione del 7 per cento, i comuni e le province potranno predisporre i bilanci di previsione 1978 includendovi l'importo di dette maggiori spese aumentato del 4 per cento.

I limiti di cui al primo e secondo comma sono rispettivamente elevati al 10 ed al 7 per cento per i comuni e le province del Mezzogiorno.

Gli enti locali che, dopo l'applicazione del limite massimo di incremento di spesa, di cui al primo e terzo comma, presentassero il bilancio con un'eccedenza di entrate, possono utilizzare tale eccedenza per investimenti o per ulteriori spese correnti. Qualora, in sede consuntiva, le entrate risultassero inferiori alle previsioni, l'ente locale dovrà imputare l'eccedenza di spesa al bilancio dell'anno successivo.

Ai fini della determinazione del costo del personale deve essere assunto come riferimento per la nuova spesa l'importo risultante per tale titolo dal documento di cui al primo comma dell'articolo 1.

Le delibere di approvazione del bilancio di previsione per il 1978 redatte in diffinità ai commi precedenti sono da dichiarare nulle, per violazione di legge, da parte dei competenti organi di controllo.

*All'articolo 6, i commi terzo, quarto, quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti:*

Le province, i comuni capoluogo di provincia e quelli superiori a cinquantamila abitanti contestualmente al bilancio 1978 accertano il numero dei posti che sono vacanti nei confronti del limite di cui al primo comma o che si renderanno vacanti a seguito di pensionamento entro il 31 dicembre 1978 nei servizi comunali e nelle loro aziende e nelle province e loro aziende.

Con riferimento a tale accertamento i comuni e le province deliberano il piano di utilizzazione di tale complessiva disponibilità di posti provvedendo, ove questo sia richiesto da esigenze derivanti dalla ristrutturazione dei servizi o dalla istituzione di nuovi, a modificare le qualifiche dei posti da ricoprire. La modifica delle qualifiche costituisce modifica delle relative piante organiche.

I comuni la cui popolazione è compresa tra i trentamila ed i cinquantamila abitanti, e i consorzi tra i comuni, o fra i comuni e le province, previa la ristrutturazione prevista dall'articolo 9-bis del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, possono assumere, in eccedenza al limite di cui al primo comma, il solo personale specializzato che è strettamente necessario alla gestione di nuovi servizi pubblici e sociali istituiti o da istituire a seguito di opere già realizzate o che si realizzeranno entro il 1978, entro il limite di un quarto dei posti vacanti nel vigente organico. La delibera per tali assunzioni, ove necessario, comporta modifica della pianta organica.

I comuni compresi tra i 5 mila ed i 30 mila abitanti, e sempre in dipendenza di provvedimenti che riguardino la istituzione di nuovi servizi a seguito di opere già realizzate o che si realizzeranno entro il 1978, possono provvedere, previa la ristrutturazione prevista dall'articolo 9-bis del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, numero 62, alla copertura di un terzo dei posti vacanti nel vigente organico, provvedendo, ove necessario, a modificare le qualifiche dei posti da ricoprire. La modifica delle qualifiche costituisce modifica della relativa pianta organica.

I limiti di cui al quinto e sesto comma sono elevati rispettivamente del 10 e 20 per cento per i comuni del Mezzogiorno.

Per i comuni fino a cinquemila abitanti è consentita la copertura totale dei posti previsti nella vigente pianta organica con facoltà di modificare le qualifiche dei posti vacanti. La modifica delle qualifiche costituisce modifica della relativa pianta organica.

I comuni sino a 10.000 abitanti che non presentino vacanze nella pianta organica, possono assumere, previa modifica della suddetta pianta, un numero di dipendenti, semprechè si tratti di personale specializzato e destinato a nuovi servizi, sino ad un massimo del 10 per cento del personale in servizio al 31 dicembre 1976.

I comuni e le province istituiti dal 1° gennaio 1974, i cui ruoli organici al 31 dicembre 1977 presentino vacanze, possono procedere ad assunzioni di personale nell'anno 1978 nel limite del 50 per cento delle vacanze stesse.

L'eventuale personale non di ruolo in servizio presso le province e i comuni di cui ai commi precedenti si computa ai fini della copertura del numero dei posti vacanti nella pianta organica.

Le spese per il personale derivanti dalla applicazione dei precedenti commi verranno portate in aumento del costo considerato al quinto comma dell'articolo 5 e ove non trovino copertura totale o parziale nelle entrate dell'ente locale, saranno coperte, a consuntivo, con le modalità dell'articolo 11, entro il 31 marzo 1979.

Il numero dei posti da ricoprire a norma dei precedenti commi è riservato, fino al 30 per cento, ai giovani iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285. Tale percentuale è elevata al 50 per cento per gli enti locali del Mezzogiorno. Alla copertura dei posti si provvede comunque secondo le modalità ed in base ai titoli previsti dai regolamenti del personale.

Nel limite di cui al primo comma non è compreso il personale o comandato dalla regione o la cui spesa è coperta da contributi statali o regionali concessi a seguito della attribuzione o delle deleghe di funzioni amministrative.

Fino all'entrata in vigore della riforma della finanza locale la Commissione centrale della finanza locale esercita le sue funzioni soltanto in ordine alle deliberazioni concernenti il trattamento economico generale del personale e le modifiche dei ruoli organici dello stesso, diverse da quelle previste nei precedenti commi, dei comuni e

delle province, e nella composizione della sezione organici di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.

Nell'anno 1978 i comuni, le province e i loro consorzi che alla data del 31 gennaio 1978 abbiano deliberato di assumere la gestione diretta di servizi già in concessione, o comunque gestiti da società per azioni a prevalente partecipazione degli enti locali, e provvedono alla gestione diretta dei servizi predetti, devono limitare il numero del personale da assumere a quello esistente presso le aziende o società, che precedentemente gestivano il servizio, regolarmente in servizio alla data del 31 gennaio 1978.

Il trattamento giuridico ed economico del personale dei comuni, delle province e dei loro consorzi viene determinato in conformità ai principi, ai criteri ed ai livelli retributivi, risultanti da accordi nazionali a scadenza triennale.

I livelli retributivi non potranno, in ogni caso, superare quelli contenuti negli accordi suddetti.

L'accordo nazionale viene stipulato tra una rappresentanza del Governo, dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e le organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative su scala nazionale, dei lavoratori dipendenti. L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo stesso.

È ferma l'efficacia delle deliberazioni che sono state adottate, per adeguare gli accordi nazionali alle esigenze locali, se eseguite entro il 31 dicembre 1977 ancorchè non integralmente approvate dalla Commissione centrale finanza locale.

L'efficacia delle deliberazioni adottate nel medesimo termine, per le parti non approvate dalla Commissione centrale finanza locale e non eseguite, avrà luogo a far tempo dal 1° gennaio 1978.

In sede di definizione del prossimo accordo, tenuto conto che in sede di applica-

zione dei precedenti accordi nazionali si sono verificate disparità di trattamento economico del personale, dovranno essere previsti i modi, le forme e i tempi per riportare le retribuzioni ai livelli che saranno stabiliti nell'accordo stesso.

*Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:*

Art. 6-bis. — Le limitazioni di cui al precedente articolo 6 non si applicano nei confronti delle amministrazioni provinciali di Udine e Pordenone e dei comuni di cui agli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, ed all'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertiti, con modificazioni, rispettivamente nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

*All'articolo 7 sono aggiunte, in fine, le parole: oltre alle spese già sostenute per le stesse funzioni prima del loro trasferimento, e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

Le regioni sono tenute ad iscrivere nei rispettivi bilanci per l'anno 1978 stanziamenti, per lo svolgimento delle funzioni già esercitate dalle regioni e attribuite ai comuni, nella misura corrispondente agli importi previsti nei bilanci relativi all'anno 1977, incrementati della stessa percentuale prevista dalle leggi vigenti per l'incremento del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Con legge regionale viene disposta la erogazione ai comuni delle somme corrispondenti alle funzioni trasferite dalle regioni ai comuni.

*All'articolo 8, al primo comma, dopo le parole: la spesa corrente, sono aggiunte le seguenti: compresi gli ammortamenti;*

*al terzo comma, le parole: corrispondenti percorsi, sono sostituite dalle seguenti: percorsi equivalenti.*

*L'articolo 9 è sostituito dal seguente:*

Per l'anno 1978 le intendenze di finanza corrisponderanno ai comuni e alle province somme di importo pari a quelle corrisposte per l'anno 1977 in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, nei limiti degli stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1977, integrati ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 547. L'importo così risultante è ulteriormente aumentato del 20 per cento e, per i comuni e le province del Mezzogiorno, del 25 per cento.

I pagamenti di cui al comma precedente saranno disposti dalle intendenze di finanza, in via anticipata, in quote bimestrali, pari a due dodicesimi dell'importo annualmente spettante a ciascun ente, e dovranno essere effettuati entro i primi venti giorni di ciascun bimestre.

La data del 31 dicembre 1977 prevista dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, è prorogata al 31 dicembre 1978.

Sono sospese le procedure di compensazione amministrativa per eventuali debiti di comuni e province, relativi all'esercizio 1977, nei confronti dello Stato.

Il termine di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è prorogato al 31 dicembre 1978.

*L'articolo 10 è sostituito con il seguente:*

Per l'anno 1978 entro i primi venti giorni di ogni bimestre agli enti locali autorizzati dal Ministero dell'interno ad assumere mutui ad integrazione del disavanzo economico del bilancio di previsione per l'anno 1977, sono erogate somme corrispondenti ai due dodicesimi dei mutui stessi, maggiorati di due dodicesimi dei mutui concessi per la copertura del disavanzo delle aziende di trasporto, non compreso nel bilancio rideterminato del 1977, al netto dell'importo corri-

spondente alle annualità di ammortamento dei mutui a pareggio dei disavanzi economici assunti a carico del bilancio dello Stato ed iscritte nei bilanci degli enti locali per il 1977, nonchè dell'aumento del 20 o del 25 per cento delle entrate sostitutive di cui al primo comma del precedente articolo 9. La detrazione riguardante l'aumento delle entrate sostitutive potrà essere fatta in occasione delle erogazioni a congruaglio di cui al successivo articolo 11.

Sino all'entrata in vigore della riforma della finanza locale alle erogazioni previste dal precedente comma provvede il Ministero dell'interno e a tale fine gli enti locali dovranno trasmettere al suddetto Ministero, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un prospetto riepilogativo delle somme dovute agli istituti mutuanti diversi dalla Cassa depositi e prestiti a titolo di rate di ammortamento dovute nell'anno 1978 per mutui assunti per il pareggio dei disavanzi economici dei bilanci.

L'obbligo di cui al comma precedente non riguarda gli enti che avessero già trasmesso detto prospetto al Ministero del tesoro.

*Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:*

Art. 10-bis. — Per l'anno 1978, il Ministero dell'interno provvederà ad erogare, entro i primi venti giorni di ogni bimestre, in favore dei comuni che hanno pareggiato il bilancio dell'anno 1977 con i contributi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, somme corrispondenti ai due dodicesimi dell'ammontare dei contributi stessi. Gli enti predetti sono considerati non deficitari agli effetti del presente decreto.

A favore delle comunità montane comprendenti i comuni di cui agli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, ed all'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertiti, con modificazioni, rispettivamente, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, nonchè del consorzio dei comuni de-

nominato Comunità collinari del Friuli, la regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata per l'anno 1978 a concedere contributi — a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, numero 546 — fino alla concorrenza dell'importo erogato alle stesse comunità nell'anno 1977 ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

*L'articolo 11 è sostituito con il seguente:*

Il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, approvati ai sensi di legge, è assicurato, per l'anno 1978, da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, mediante erogazioni da parte del Ministero dell'interno.

L'importo di tali erogazioni è determinato sulla base di apposita certificazione — firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario — da cui risultino i dati relativi alle spese previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 5 e all'importo relativo alle quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui. Le modalità relative alle predette certificazioni saranno indicate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, da emanarsi, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), entro il 31 marzo 1978.

Il versamento di tali importi agli enti locali avrà luogo in tre rate entro il 31 maggio, il 31 agosto e il 30 novembre 1978.

*Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:*

Art. 11-bis. — I mandati di pagamento emessi ai sensi dei precedenti articoli 10 e 11 sono estinti esclusivamente mediante accreditamento in conto corrente postale intestato a ciascun ente locale.

Sull'importo dei pagamenti medesimi lo Stato non può disporre trattenute per la estinzione di eventuali debiti dei comuni e delle province se non per rettifica di errori inerenti alle erogazioni di cui ai citati articoli 10 e 11.

*All'articolo 12, al primo comma, dopo la parola: approvato, sono aggiunte le seguenti:* o nei limiti delle maggiori spese necessarie, ove si tratti di spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di impegno e pagamento frazionati in dodicesimi.

*All'articolo 13, dopo le parole: enti locali, sono aggiunte le seguenti: se debitori.*

*L'articolo 14 è sostituito con il seguente:*

Per l'anno 1978 è istituita un'addizionale ai tributi di competenza dei comuni e delle province nelle seguenti percentuali:

- 1) imposta sulla pubblicità: 50 per cento;
- 2) diritti sulle pubbliche affissioni: 80 per cento;
- 3) imposta sui cani: 100 per cento;
- 4) tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche: 100 per cento;
- 5) tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche: 100 per cento.

Le addizionali di cui sopra sono devolute ai comuni ed alle province e da questi riscosse con le stesse modalità dei relativi tributi.

I comuni entro il 31 marzo devono, in deroga alle disposizioni vigenti, deliberare per l'anno 1978 l'aumento della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni in misura tale che il gettito del tributo sia pari al costo del relativo servizio. L'aumento non può in ogni caso superare il 100 per cento degli importi previsti nelle tariffe già deliberate.

Ove dalla applicazione dell'aumento massimo di cui al comma precedente non si raggiunga nel 1978 un gettito pari al costo del servizio, l'ulteriore aumento per perequare le entrate al costo del servizio deve essere applicato a fare tempo dal 1° gennaio 1979 nei limiti massimi di un ulteriore cento per cento delle tariffe in vigore nel 1977.

Le addizionali di cui ai numeri 1), 2) e 5) del primo comma si applicano con decorrenza dal 1° aprile 1978; le addizionali di cui ai numeri 3) e 4) del primo comma nonchè l'aumento di cui al terzo

comma si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1978.

Entro il 31 marzo 1978 i comuni procedono alla revisione dei proventi e dei diritti relativi alle entrate extra-tributarie propriamente comunali riscosse a tariffa, quando l'ultima revisione della tariffa stessa sia entrata in applicazione prima del 31 dicembre 1974. L'aumento non potrà essere inferiore al 20 e superiore al 100 per cento avuto riguardo alla data alla quale risale l'ultimo aggiornamento. Le nuove tariffe hanno decorrenza dal 1° aprile 1978. Per le tariffe relative ad entrate soggette alle disposizioni sui prezzi amministrati, l'obbligo sopra stabilito è subordinato all'espletamento delle relative procedure per la preventiva autorizzazione.

Sulle maggiori entrate derivanti dalla applicazione del presente articolo, non riscosse direttamente dai comuni e dalle province, è applicato a favore dei concessionari od appaltatori l'aggio in misura fissa del 4 per cento in deroga alle condizioni del contratto sia esso ad aggio o a canone fisso.

*L'articolo 15 è sostituito dal seguente:*

Sino al 31 dicembre 1978 o, se precedente, sino all'entrata in vigore della riforma della municipalizzazione, è sospesa la costituzione di aziende speciali municipalizzate, provincializzate e consortili per provvedere a servizi attualmente gestiti in economia sotto qualsiasi forma, o all'attivazione di nuovi servizi.

Sono ammesse deroghe alle disposizioni del precedente comma per consentire la prosecuzione del servizio in occasione della scadenza di concessione a privati, o di scioglimento di consorzi o società esistenti, nonchè per attuare accorpamenti, fusioni ed unificazioni di aziende esistenti, da realizzare sotto forma di consorzi o di società pubbliche.

Le deroghe innanzi previste sono consentite sempre che la costituzione delle nuove aziende, sotto qualsiasi forma realizzate, non produca lievitazione degli oneri a carico degli enti locali ed accresca l'efficienza del servizio.

Hanno comunque efficacia, per il periodo transitorio, le deliberazioni assunte dai consigli comunali e provinciali entro il 31 dicembre 1977.

*L'articolo 16 è soppresso.*

*All'articolo 18 le parole: rispettivamente del 40 e del 20 per cento, sono sostituite con le seguenti: del 35 per cento; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

Per le Camere di commercio della Sicilia e della Calabria l'ammontare attribuito nel 1977 va ricalcolato, ai soli effetti dell'applicazione del precedente primo comma, commisurandolo, se più favorevole, con le entrate riscosse nel 1973, in deroga al quarto comma dell'articolo 35 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36.

A partire dal 31 gennaio 1978 e sino al 31 dicembre 1978 le Camere di commercio e le aziende autonome di soggiorno non possono procedere ad assunzioni di personale ove le medesime portino il numero dei dipendenti al di sopra del numero del personale in servizio a qualunque titolo, anche a carattere precario, nell'anno 1976.

Per l'anno 1978 le aziende di soggiorno potranno assumere per mansioni stagionali un numero di lavoratori non superiore a quello del 1977.

Per l'anno 1978 le Camere di commercio potranno assumere per mansioni stagionali un numero di lavoratori non superiore a quello del 1976.

*Dopo l'articolo 19, sono aggiunti i seguenti:*

Art. 19-bis. — Sino all'emanazione di nuove norme che regolino la partecipazione del-

le regioni all'imposta locale sui redditi per l'anno 1978 sono attribuite dall'amministrazione finanziaria alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel quadriennio 1974-1977 somme sostitutive di importo pari alla quota di loro spettanza calcolata sulla base delle iscrizioni a ruolo effettuate nell'anno 1977 con una maggiorazione del 10 per cento.

Per l'attribuzione di dette somme sono osservate le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e successive modificazioni.

Alla regione siciliana è direttamente attribuito dalle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti all'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.

Art. 19-ter. — Per eventuali necessità di cassa connesse all'attività creditizia della Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 245, 246 e 247 del capo secondo del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, per la esecuzione del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse.

*All'articolo 20, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: Per tali certificati di credito è data facoltà di applicare anche le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1977, n. 951.*

## Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**DECRETO-LEGGE**

## TESTO DEL DECRETO-LEGGE

*Decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 355 del 30 dicembre 1977.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare provvedimenti urgenti per la finanza locale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'interno, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

## DECRETA:

## Art. 1.

Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1978 deve essere deliberato in pareggio entro il 28 febbraio 1978, previa approvazione del conto del tesoriere relativo all'anno 1977.

È fatto divieto ai comuni e alle province di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, con esclusione sia delle anticipazioni di tesoreria, nei limiti dei tre dodicesimi delle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio di entrata dell'ente accertate nell'anno 1977, sia dei mutui per spese di investimento.

Nessun mutuo può essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso, sommato a quelli dei mutui precedentemente contratti, supera il 25 per cento delle entrate degli enti locali relative ai primi tre titoli del bilancio.

Gli enti che hanno già approvato il bilancio di previsione per l'anno 1978, sono tenuti a rideterminarlo secondo le norme contenute nel presente decreto.

Nel bilancio di cui al primo comma, sarà compresa la perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto accertata per l'esercizio 1977 o, ove questa non fosse stata ancora accertata, di quella accertata per l'esercizio 1976.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA  
CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1978 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 marzo 1978. In allegato dovrà essere prodotto un documento, a firma del segretario comunale o provinciale e vistato dal sindaco o dal presidente l'amministrazione provinciale, certificativo, per l'esercizio 1977, delle entrate accertate per i primi tre titoli del bilancio e delle spese impegnate, relative al primo titolo, distintamente per ciascun capitolo.

È fatto divieto ai comuni, alle province ed alle loro aziende di trasporto di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, con esclusione sia delle anticipazioni di tesoreria, nei limiti dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 1977, afferenti, per i comuni e le province, ai primi tre titoli del bilancio di entrata e, per le aziende di trasporto, alle entrate proprie, sia dei mutui per spese di investimento. Sono parimenti esclusi i prefinanziamenti di mutui concessi per investimenti fino alla concorrenza di un terzo dell'importo dei mutui medesimi. I prefinanziamenti predetti non possono essere erogati prima dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori. Per l'anno 1978, ai fini del computo di detti tre dodicesimi si fa riferimento anche all'importo del mutuo autorizzato per il ripiano del disavanzo economico dell'esercizio 1977, al netto dell'importo corrispondente alle annualità di ammortamento dei mutui assunte a carico del bilancio dello Stato ai sensi del successivo articolo 3 ed iscritte nel bilancio dell'ente per lo stesso esercizio.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 2.

I comuni e le province che non avessero ancora provveduto alla approvazione dei rendiconti consuntivi, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito nella legge 17 marzo 1977, n. 62, sono tenuti a presentare gli stessi entro il termine del 30 giugno 1978, limitatamente agli esercizi 1974, 1975, 1976 e 1977.

L'approvazione del rendiconto dell'esercizio 1974, in deroga alle vigenti disposizioni, comporta, a sanatoria, l'approvazione di tutti i rendiconti pregressi non ancora approvati.

Rimane sospesa, nei confronti degli enti inadempienti, e sino alla presentazione dei rendiconti, l'applicazione delle norme di cui al suc-

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Il divieto di cui al comma precedente non si applica ai mutui da contrarre a copertura dei disavanzi economici autorizzati con decreto del Ministro dell'interno per l'esercizio 1977, alla quota delle perdite di gestione delle aziende di trasporto sino all'esercizio 1977, ai mutui di cui agli articoli 1, 4 e 5 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, nonchè ai mutui a copertura dei disavanzi di gestione delle altre aziende municipalizzate accertati al 31 dicembre 1977.

Nessun mutuo può essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, supera il 25 per cento delle entrate degli enti locali relative ai primi tre titoli del bilancio di previsione dell'anno in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo. Tale limite non si applica ai mutui destinati ad investimenti ed assunti da aziende municipalizzate, provincializzate o consortili, aventi bilanci in pareggio garantiti con delegazioni sulle proprie entrate.

Il limite di cui al precedente comma non si applica alle deliberazioni di data anteriore al 31 dicembre 1977, relative all'assunzione di prestiti già accordati dalla Cassa depositi e prestiti o da altri istituti di credito.

Gli enti che hanno già approvato il bilancio di previsione per l'anno 1978, sono tenuti a rideterminarlo secondo le norme contenute nel presente decreto.

Nel bilancio di cui al primo comma sarà compresa la perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto accertata per l'esercizio 1977 o, ove questa non fosse stata ancora accertata, di quella accertata, nei limiti dell'80 per cento, per l'esercizio 1976. Sono altresì compresi i contributi con i quali i comuni e le province concorrono nelle spese delle aziende e dei consorzi di trasporto comunque costituiti o per servizi di trasporto gestiti in forma diversa, quando tale concorso sia dovuto in forza di atti regolarmente deliberati entro il 31 gennaio 1978 e divenuti esecutivi.

## Art. 2.

I comuni e le province che non avessero ancora provveduto all'approvazione dei rendiconti consuntivi, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, sono tenuti a presentare gli stessi entro il termine del 31 luglio 1978, limitatamente agli esercizi 1976 e 1977. Ove entro tale termine non si sia provveduto, la sezione del comitato di controllo nomina il commissario *ad acta* che vi provvede entro il termine di 90 giorni.

L'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 1976 — che avverrà con deliberazione consiliare soggetta al solo controllo dei comi-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

cessivo articolo 11 per quanto attiene alle erogazioni da effettuare successivamente alla predetta data del 30 giugno 1978.

### Art. 3.

A partire dal 1° gennaio 1978 le rate di ammortamento dei mutui a pareggio dei disavanzi economici dei bilanci degli enti locali, autorizzati con decreto del Ministro per l'interno, o nei limiti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito nella legge 17 marzo 1977, n. 62, nonchè quelle relative ai mutui di cui agli articoli 1 e 4 del predetto decreto-legge, sono assunte a carico del bilancio dello Stato.

In dipendenza ed applicazione delle norme del presente articolo, nei bilanci degli enti locali del 1978 e degli anni successivi non dovrà più essere iscritto l'ammontare relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al precedente comma.

Gli istituti di credito mutuanti dovranno notificare alla Cassa depositi e prestiti l'ammontare delle annualità dovute dai comuni e dalle province per i mutui di cui al precedente primo comma in essere al 1° gennaio 1978.

La Cassa depositi e prestiti pagherà le rate stesse per conto del Ministero del tesoro che provvederà al rimborso.

### Art. 4.

A partire dal 1° gennaio 1978 sono rese libere le garanzie prestate sui cespiti delegabili dai comuni e dalle province per l'assunzione dei mutui a pareggio dei disavanzi economici dei bilanci.

L'ammontare complessivo dei cespiti resi disponibili ai sensi del precedente comma può essere delegato esclusivamente a garanzia dei mutui da assumere per investimenti, nei limiti del 40 per cento dei ce-

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

tati regionali di controllo — comporta, anche in deroga alle disposizioni vigenti, l'approvazione a sanatoria, a tutti gli effetti, dei rendiconti pregressi non approvati.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 1979 non può essere approvato se non previa approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 1977.

#### Art. 3.

A partire dal 1° gennaio 1978 le rate di ammortamento dei mutui a pareggio dei disavanzi economici dei bilanci degli enti locali, autorizzati con decreto del Ministro dell'interno, o nei limiti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, nonchè quelle relative ai mutui di cui agli articoli 1 e 4 del predetto decreto-legge, sono assunte a carico del bilancio dello Stato.

In detta operazione di trasferimento sono compresi i mutui assunti o da assumere per la copertura delle perdite di esercizio delle aziende speciali di trasporto relativamente agli esercizi 1977 e precedenti, per la parte non compresa nei mutui a pareggio dei bilanci economici.

Le ritenute relative alle annualità di cui al precedente comma, da applicare sui trasferimenti previsti dal successivo articolo 10, sono praticate a far tempo dal versamento previsto per il mese di luglio.

In dipendenza ed applicazione delle norme del presente articolo, nei bilanci degli enti locali del 1978 e degli anni successivi non dovrà più essere iscritto l'ammontare relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al primo e secondo comma.

Gli istituti di credito mutuanti dovranno notificare alla Cassa depositi e prestiti l'ammontare delle annualità dovute dai comuni e dalle province per i mutui di cui al primo e secondo comma in essere al 1° gennaio 1978.

La Cassa depositi e prestiti pagherà le rate stesse per conto del Ministero del tesoro che provvederà al rimborso. Ai mandati di pagamento emessi dalla Cassa depositi e prestiti sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

#### Art. 4.

*Identico.*

L'ammontare complessivo dei cespiti resi disponibili ai sensi del precedente comma può essere delegato esclusivamente a garanzia dei mutui da assumere per investimenti, nei limiti del 50 per cento dei

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

spiti medesimi e delle disponibilità di credito per investimenti riservati agli enti locali dal CIPE, integrato dal Ministro per l'interno, con delibera da adottare entro il 31 marzo 1978.

#### Art. 5.

Per l'anno finanziario 1978 il complesso delle spese correnti — escluse quelle per il personale, per il servizio di mutui, per il ripiano delle perdite di esercizio delle aziende speciali di trasporto e per i costi delle funzioni trasferite in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 — non potrà subire incrementi superiori al 7 per cento dell'ammontare accertato per il 1977, quale risulta dal bilancio di previsione e relative variazioni — trasmesse all'organo regionale di controllo entro la data di entrata in vigore del presente decreto — approvato dall'organo regionale di controllo e, per gli enti deficitari, dai bilanci rideterminati ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 novembre 1971, n. 952.

Gli enti non deficitari potranno aumentare l'importo globale delle spese, con le esclusioni di cui al comma precedente, sino all'incremento del 10 per cento rispetto all'ammontare accertato per il 1977, quale risulta dal bilancio di previsione, e relative variazioni, trasmesse all'organo regionale di controllo entro la data di entrata in vigore del presente decreto, approvato dall'organo regionale di controllo.

Le delibere di approvazione del bilancio di previsione 1978 redatte in difformità dei comma precedenti, sono nulle a tutti gli effetti di legge.

Gli enti deficitari i cui rendiconti di competenza 1977 — in relazione all'acquisto di beni e forniture di servizi di esclusiva pertinenza 1977 — evidenziano maggiori impegni di spesa rispetto a quelle che risultano dai bilanci rideterminati ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 novembre 1971, n. 952, potranno richiedere entro il termine perentorio del 30 aprile 1978 al Ministero del tesoro l'applicazione del 7 per cento di incremento anche su dette spese non risultanti dai bilanci rideterminati.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'interno, sentita la commissione composta dal ragioniere generale dello Stato, dal segretario generale della programmazione economica, dal direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, dal direttore generale della finanza locale del Ministero delle finanze, da tre esperti designati dall'ANCI e da un esperto designato dall'UPI, esaminerà la richiesta degli enti locali, in relazione alla struttura dei bilanci rideterminati, alla possibilità di espansione delle entrate proprie, ed alle caratteristiche di incomprimibilità dei costi, deliberando in proposito entro il 31 luglio 1978, purchè con le erogazioni integrative non si superi l'importo della complessiva spesa degli enti locali stabilita per il 1978 in lire 13.500 miliardi.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

cespiti medesimi per gli enti del Mezzogiorno e del 40 per cento negli altri casi.

#### Art. 5.

Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1978 — escluse quelle per il personale, per interessi passivi sui mutui, per il ripiano delle perdite di esercizio delle aziende speciali di trasporto, per i contributi di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, nonchè quelle coperte da corrispondente titolo di entrata derivante da finanziamenti regionali o statali con vincolo di destinazione, e per i costi delle funzioni trasferite in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 — non potrà subire incrementi superiori al 7 per cento dell'ammontare previsto per il 1977 quale risulta, per gli enti che ne siano tenuti, dal bilancio di previsione rideterminato ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 novembre 1971, n. 952, e per gli altri enti dal documento previsto dal primo comma del precedente articolo 1. Le spese per il personale, sopra considerate, si riferiscono a quelle a carico, per legge, degli enti locali, anche se il personale stesso risulti dipendente da enti, consorzi ed aziende, purchè pubblici, comunque costituiti.

Ove dal documento di cui al primo comma dell'articolo 1 risultino spese eccedenti quelle previste dal bilancio rideterminato ai sensi della citata legge 12 novembre 1971, n. 952, e sulle quali è consentita la maggiorazione del 7 per cento, i comuni e le province potranno predisporre i bilanci di previsione 1978 includendovi l'importo di dette maggiori spese aumentato del 4 per cento.

I limiti di cui al primo e secondo comma sono rispettivamente elevati al 10 ed al 7 per cento per i comuni e le province del Mezzogiorno.

Gli enti locali che, dopo l'applicazione del limite massimo di incremento di spesa, di cui al primo e terzo comma, presentassero il bilancio con un'eccedenza di entrate, possono utilizzare tale eccedenza per investimenti o per ulteriori spese correnti. Qualora, in sede consuntiva, le entrate risultassero inferiori alle previsioni, l'ente locale dovrà imputare l'eccedenza di spesa al bilancio dell'anno successivo.

Ai fini della determinazione del costo del personale deve essere assunto come riferimento per la nuova spesa l'importo risultante per tale titolo dal documento di cui al primo comma dell'articolo 1.

Le delibere di approvazione del bilancio di previsione per il 1978 redatte in difformità ai commi precedenti sono da dichiarare nulle, per violazione di legge, da parte dei competenti organi di controllo.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 6.

Nell'anno 1978 i comuni, le province, le loro aziende e i loro consorzi, non possono procedere ad assunzioni di personale comunque denominato e la cui retribuzione sia a carico dei rispettivi bilanci, ove le medesime portino il numero dei dipendenti, compresi quelli delle aziende ed esclusi i lavoratori assunti per esigenze stagionali, al di sopra di quello del personale in servizio a qualunque titolo, anche a carattere precario, nell'anno 1976.

Per l'anno 1978 non potrà essere assunto, per mansioni stagionali, un numero di lavoratori superiore a quello del 1976.

Sempre entro i limiti di cui al primo comma, sono fatti salvi i rinnovi e le conferme in servizio di personale precario comunque intervenuti nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella della relativa legge di conversione, purchè siano oggetto di apposita deliberazione del competente organo comunale o provinciale.

Le deliberazioni concernenti il trattamento economico e le modifiche dei ruoli organici del personale dei comuni e delle province sono sottoposte all'approvazione della sezione organici della commissione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.

I comuni e le province istituiti dal 1974 in poi, i cui ruoli organici al 31 dicembre 1977 presentino vacanze, possono procedere ad assunzioni di personale nell'anno 1978 nel limite di un terzo delle vacanze stesse.

Nell'anno 1978 le province, i comuni o i loro consorzi che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano deliberato di assumere la gestione diretta di servizi di trasporto pubblico già in concessione a privati e provvedano alla gestione diretta dei servizi predetti, debbono limitare il numero del personale da assumere a quello esistente presso le aziende private concessionarie alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 6.

*Identico.*

*Identico.*

Le province, i comuni capoluogo di provincia e quelli superiori a cinquantamila abitanti contestualmente al bilancio 1978 accertano il numero dei posti che sono vacanti nei confronti del limite di cui al primo comma o che si renderanno vacanti a seguito di pensionamento entro il 31 dicembre 1978 nei servizi comunali e nelle loro aziende e nelle province e loro aziende.

Con riferimento a tale accertamento i comuni e le province deliberano il piano di utilizzazione di tale complessiva disponibilità di posti provvedendo, ove questo sia richiesto da esigenze derivanti dalla ristrutturazione dei servizi o dalla istituzione di nuovi, a modificare le qualifiche dei posti da ricoprire. La modifica delle qualifiche costituisce modifica delle relative piante organiche.

I comuni la cui popolazione è compresa tra i trentamila ed i cinquantamila abitanti, e i consorzi tra i comuni, o fra i comuni e le province, previa la ristrutturazione prevista dall'articolo 9-bis del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, possono assumere, in eccedenza al limite di cui al primo comma, il solo personale specializzato che è strettamente necessario alla gestione di nuovi servizi pubblici e sociali istituiti o da istituire a seguito di opere già realizzate o che si realizzeranno entro il 1978, entro il limite di un quarto dei posti vacanti nel vigente organico. La delibera per tali assunzioni, ove necessario, comporta modifica della pianta organica.

I comuni compresi tra i 5 mila ed i 30 mila abitanti, e sempre in dipendenza di provvedimenti che riguardino la istituzione di nuovi servizi a seguito di opere già realizzate o che si realizzeranno entro il 1978, possono provvedere, previa la ristrutturazione prevista dall'articolo 9-bis del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, alla copertura di un terzo dei posti vacanti nel vigente organico, provvedendo, ove necessario, a modificare le qualifiche dei posti da ricoprire. La modifica delle qualifiche costituisce modifica della relativa pianta organica.

I limiti di cui al quinto e sesto comma sono elevati rispettivamente del 10 e 20 per cento per i comuni del Mezzogiorno.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Per i comuni fino a cinquemila abitanti è consentita la copertura totale dei posti previsti nella vigente pianta organica con facoltà di modificare le qualifiche dei posti vacanti. La modifica delle qualifiche costituisce modifica della relativa pianta organica.

I comuni sino a 10.000 abitanti che non presentino vacanze nella pianta organica, possono assumere, previa modifica della suddetta pianta, un numero di dipendenti, semprechè si tratti di personale specializzato e destinato a nuovi servizi, sino ad un massimo del 10 per cento del personale in servizio al 31 dicembre 1976.

I comuni e le province istituiti dal 1° gennaio 1974, i cui ruoli organici al 31 dicembre 1977 presentino vacanze, possono procedere ad assunzioni di personale nell'anno 1978 nel limite del 50 per cento delle vacanze stesse.

L'eventuale personale non di ruolo in servizio presso le province e i comuni di cui ai commi precedenti si computa ai fini della copertura del numero dei posti vacanti nella pianta organica.

Le spese per il personale derivanti dall'applicazione dei precedenti commi verranno portate in aumento del costo considerato al quinto comma dell'articolo 5 e ove non trovino copertura totale o parziale nelle entrate dell'ente locale, saranno coperte, a consuntivo, con le modalità dell'articolo 11, entro il 31 marzo 1979.

Il numero dei posti da ricoprire a norma dei precedenti commi è riservato, fino al 30 per cento, ai giovani iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285. Tale percentuale è elevata al 50 per cento per gli enti locali del Mezzogiorno. Alla copertura dei posti si provvede comunque secondo le modalità ed in base ai titoli previsti dai regolamenti del personale.

Nel limite di cui al primo comma non è compreso il personale o comandato dalla regione o la cui spesa è coperta da contributi statali o regionali concessi a seguito della attribuzione o delle deleghe di funzioni amministrative.

Fino all'entrata in vigore della riforma della finanza locale la Commissione centrale della finanza locale esercita le sue funzioni soltanto in ordine alle deliberazioni concernenti il trattamento economico generale del personale e le modifiche dei ruoli organici dello stesso, diverse da quelle previste nei precedenti commi, dei comuni e delle province, e nella composizione della sezione organici di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.

Nell'anno 1978 i comuni, le province e i loro consorzi che alla data del 31 gennaio 1978 abbiano deliberato di assumere la gestione diretta di servizi già in concessione, o comunque gestiti da società per azioni a prevalente partecipazione degli enti locali, e provvedono alla gestione diretta dei servizi predetti, devono limitare il numero del personale da assumere a quello esistente presso le aziende o società, che precedentemente gestivano il servizio, regolarmente in servizio alla data del 31 gennaio 1978.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 7.

Per l'anno finanziario 1978 l'ammontare delle spese che gli enti locali potranno iscrivere nei bilanci di previsione per l'esercizio delle funzioni loro trasferite in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non potrà superare l'importo delle assegnazioni loro spettanti ai sensi degli articoli 132 e 133 del richiamato decreto.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Il trattamento giuridico ed economico del personale dei comuni, delle province e dei loro consorzi viene determinato in conformità ai principi, ai criteri ed ai livelli retributivi, risultanti da accordi nazionali a scadenza triennale.

I livelli retributivi non potranno, in ogni caso, superare quelli contenuti negli accordi suddetti.

L'accordo nazionale viene stipulato tra una rappresentanza del Governo, dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e le organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative su scala nazionale, dei lavoratori dipendenti. L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo stesso.

È ferma l'efficacia delle deliberazioni che sono state adottate, per adeguare gli accordi nazionali alle esigenze locali, se eseguite entro il 31 dicembre 1977 ancorchè non integralmente approvate dalla Commissione centrale finanza locale.

L'efficacia delle deliberazioni adottate nel medesimo termine, per le parti non approvate dalla Commissione centrale finanza locale e non eseguite, avrà luogo a far tempo dal 1° gennaio 1978.

In sede di definizione del prossimo accordo, tenuto conto che in sede di applicazione dei precedenti accordi nazionali si sono verificate disparità di trattamento economico del personale, dovranno essere previsti i modi, le forme e i tempi per riportare le retribuzioni ai livelli che saranno stabiliti nell'accordo stesso.

#### Art. 6-bis.

Le limitazioni di cui al precedente articolo 6 non si applicano nei confronti delle amministrazioni provinciali di Udine e Pordenone e dei comuni di cui agli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, ed all'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertiti, con modificazioni, rispettivamente nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

#### Art. 7.

Per l'anno finanziario 1978 l'ammontare delle spese che gli enti locali potranno iscrivere nei bilanci di previsione per l'esercizio delle funzioni loro trasferite in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non potrà superare l'importo delle assegnazioni loro spettanti ai sensi degli articoli 132 e 133 del richiamato decreto oltre alle spese già sostenute per le stesse funzioni prima del loro trasferimento.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 8.

Per l'anno 1978, in attesa dell'attuazione del fondo nazionale dei trasporti, la spesa corrente delle aziende speciali di trasporto di comuni e province non potrà subire incrementi superiori al 10 per cento di quella accertata nell'esercizio 1977.

L'eventuale maggiore perdita delle aziende stesse dell'anno 1978 rispetto a quella accertata per l'esercizio 1977 o, ove questa non fosse ancora accertata, rispetto a quella accertata per l'esercizio 1976, dovrà essere fronteggiata esclusivamente mediante aumento delle tariffe.

A decorrere dal 1° aprile 1978, per le tratte extraurbane, le aziende non possono praticare tariffe inferiori a quelle dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per i corrispondenti percorsi.

Art. 9.

Per l'anno 1978 le intendenze di finanza corrisponderanno ai comuni e alle province somme di importo pari a quelle corrisposte per l'anno 1977 in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, nei limiti degli stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1977, integrati ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 547. L'importo così risultante è ulteriormente aumentato del 20 per cento.

I pagamenti di cui al comma precedente saranno disposti dalle intendenze di finanza, in via anticipata, in quote bimestrali, pari a due dodicesimi dell'importo annualmente spettante a ciascun ente, e dovranno essere effettuati entro i primi venti giorni di ciascun bimestre.

La data del 31 dicembre 1977 prevista dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, è prorogata al 31 dicembre 1978.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Le regioni sono tenute ad iscrivere nei rispettivi bilanci per l'anno 1978 stanziamenti, per lo svolgimento delle funzioni già esercitate dalle regioni e attribuite ai comuni, nella misura corrispondente agli importi previsti nei bilanci relativi all'anno 1977, incrementati della stessa percentuale prevista dalle leggi vigenti per l'incremento del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Con legge regionale viene disposta l'erogazione ai comuni delle somme corrispondenti alle funzioni trasferite dalle Regioni ai comuni.

#### Art. 8.

Per l'anno 1978, in attesa dell'attuazione del fondo nazionale dei trasporti, la spesa corrente, compresi gli ammortamenti, delle aziende speciali di trasporto di comuni e province non potrà subire incrementi superiori al 10 per cento di quella accertata nell'esercizio 1977.

*Identico.*

A decorrere dal 1° aprile 1978, per le tratte extraurbane, le aziende non possono praticare tariffe inferiori a quelle dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per i percorsi equivalenti.

#### Art. 9.

Per l'anno 1978 le intendenze di finanza corrisponderanno ai comuni e alle province somme di importo pari a quelle corrisposte per l'anno 1977 in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, nei limiti degli stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1977, integrati ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 547. L'importo così risultante è ulteriormente aumentato del 20 per cento e, per i comuni e le province del Mezzogiorno, del 25 per cento.

I pagamenti di cui al comma precedente saranno disposti dalle intendenze di finanza, in via anticipata, in quote bimestrali, pari a due dodicesimi dell'importo annualmente spettante a ciascun ente, e dovranno essere effettuati entro i primi venti giorni di ciascun bimestre.

La data del 31 dicembre 1977 prevista dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corrispondenza, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, è prorogata al 31 dicembre 1978.

Sono sospese le procedure di compensazione amministrativa per eventuali debiti di comuni e province, relativi all'esercizio 1977, nei confronti dello Stato.

Il termine di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è prorogato al 31 dicembre 1978.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 10.

Per l'anno 1978 il Ministero del tesoro provvederà, entro i primi venti giorni di ogni bimestre, ad erogare agli enti locali autorizzati dal Ministero dell'interno ad assumere mutui ad integrazione del disavanzo economico del bilancio di previsione per l'anno 1977, somme corrispondenti ai due dodicesimi dei mutui stessi, al netto dell'importo corrispondente alle annualità di ammortamento dei mutui a pareggio dei disavanzi economici assunte a carico del bilancio dello Stato ed iscritte nei bilanci degli enti locali per il 1977, nonché dell'aumento del 20 per cento delle entrate sostitutive di cui al primo comma del precedente articolo 9. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad effettuare quest'ultima detrazione in occasione delle erogazioni a congruaglio di cui al successivo articolo 11.

Per l'attuazione del precedente comma, gli enti locali dovranno trasmettere al Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un prospetto riepilogativo delle somme dovute agli istituti mutuant, diversi dalla Cassa depositi e prestiti, a titolo di rate di ammortamento dovute nell'anno 1978 per mutui assunti per il pareggio dei disavanzi economici dei bilanci.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 10.

Per l'anno 1978 entro i primi venti giorni di ogni bimestre agli enti locali autorizzati dal Ministero dell'interno ad assumere mutui ad integrazione del disavanzo economico del bilancio di previsione per l'anno 1977, sono erogate somme corrispondenti ai due dodicesimi dei mutui stessi maggiorati di due dodicesimi dei mutui concessi per la copertura del disavanzo delle aziende di trasporto, non compreso nel bilancio rideterminato del 1977, al netto dell'importo corrispondente alle annualità di ammortamento dei mutui a pareggio dei disavanzi economici assunti a carico del bilancio dello Stato ed iscritte nei bilanci degli enti locali per il 1977, nonchè dell'aumento del 20 o del 25 per cento delle entrate sostitutive di cui al primo comma del precedente articolo 9. La detrazione riguardante l'aumento delle entrate sostitutive potrà essere fatta in occasione delle erogazioni a conguaglio di cui al successivo articolo 11.

Sino all'entrata in vigore della riforma della finanza locale alle erogazioni previste dal precedente comma provvede il Ministero dell'interno e a tal fine gli enti locali dovranno trasmettere al suddetto Ministero, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un prospetto riepilogativo delle somme dovute agli istituti mutuantì diversi dalla Cassa depositi e prestiti a titolo di rate di ammortamento dovute nell'anno 1978 per mutui assunti per il pareggio dei disavanzi economici dei bilanci.

L'obbligo di cui al comma precedente non riguarda gli enti che avessero già trasmesso detto prospetto al Ministero del tesoro.

Art. 10-bis.

Per l'anno 1978, il Ministero dell'interno provvederà ad erogare, entro i primi venti giorni di ogni bimestre, in favore dei comuni che hanno pareggiato il bilancio dell'anno 1977 con i contributi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, somme corrispondenti ai due dodicesimi dell'ammontare dei contributi stessi. Gli enti predetti sono considerati non deficitari agli effetti del presente decreto.

A favore delle comunità montane comprendenti i comuni di cui agli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, ed all'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertiti, con modificazioni, rispettivamente, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, nonchè del consorzio dei comuni denominato Comunità collinare del Friuli, la regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata per l'anno 1978 a concedere contributi — a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546 — fino alla

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 11.

Il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, approvati ai sensi di legge, è assicurato, per l'anno 1978, da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, mediante erogazioni periodiche da parte del Ministero del tesoro.

Le predette erogazioni saranno effettuate entro il 30 aprile, 31 agosto e 30 novembre 1978 sulla base di apposita certificazione — firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario e vistata dal presidente dell'organo regionale di controllo — da cui risultino gli elementi quali le spese per il personale, per il servizio mutuo, per le funzioni trasferite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed il ripiano delle perdite di esercizio delle aziende speciali di trasporto, che saranno indicati con decreto del Ministro per il tesoro da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12.

Gli enti locali, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo regionale di controllo, non possono mensilmente impegnare somme superiori ad un dodicesimo delle spese iscritte nell'ultimo bilancio approvato.

Per l'esercizio 1978, i comuni e le province deficitari per l'esercizio 1977 dovranno aver riguardo al bilancio rideterminato ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 novembre 1971, n. 952.

Art. 13.

I tesorieri degli enti locali sono obbligati a versare alla cassa pensioni amministrata dalla Direzione generale degli istituti di previdenza

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

concorrenza dell'importo erogato alle stesse comunità nell'anno 1977 ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

Art. 11.

Il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, approvati ai sensi di legge, è assicurato, per l'anno 1978, da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, mediante erogazioni da parte del Ministero dell'interno.

L'importo di tali erogazioni è determinato sulla base di apposita certificazione — firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario — da cui risultino i dati relativi alle spese previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 5 e all'importo relativo alle quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui. Le modalità relative alle predette certificazioni saranno indicate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, da emanarsi, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), entro il 31 marzo 1978.

Il versamento di tali importi agli enti locali avrà luogo in tre rate entro il 31 maggio, il 31 agosto e il 30 novembre 1978.

Art. 11-bis.

I mandati di pagamento emessi ai sensi dei precedenti articoli 10 e 11 sono estinti esclusivamente mediante accreditamento in conto corrente postale intestato a ciascun ente locale.

Sull'importo dei pagamenti medesimi lo Stato non può disporre trattenute per l'estinzione di eventuali debiti dei comuni e delle province se non per rettifica di errori inerenti alle erogazioni di cui ai citati articoli 10 e 11.

Art. 12.

Gli enti locali, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo regionale di controllo, non possono mensilmente impegnare somme superiori ad un dodicesimo delle spese iscritte nell'ultimo bilancio approvato o nei limiti delle maggiori spese necessarie, ove si tratti di spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di impegno e pagamento frazionati in dodicesimi.

*Identico.*

Art. 13.

I tesoriери degli enti locali se debitori sono obbligati a versare alla cassa pensioni amministrata dalla Direzione generale degli istituti di

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

del Ministero del tesoro, all'atto della riscossione delle bimestralità di cui al precedente articolo 9, una somma pari ad un sesto dell'ammontare dei contributi previdenziali iscritti nei ruoli generali dell'anno precedente a carico dell'ente, e ad estinguere poi completamente i ruoli dell'anno di competenza, in occasione della riscossione della bimestralità immediatamente successiva alla scadenza dei ruoli stessi, qualora l'ente, nel frattempo, non vi abbia già provveduto, come di regola, o non ne sia stato effettuato il recupero nei modi di legge.

Art. 14.

I comuni, entro il 31 marzo 1978, dovranno anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di termini stabiliti per gli accertamenti e relative notifiche procedere alla revisione dei tributi e delle relative aliquote per l'anno 1978 nel limite minimo del 50 per cento e massimo del 100 per cento.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

previdenza del Ministero del tesoro, all'atto della riscossione delle bimestralità di cui al precedente articolo 9, una somma pari ad un sesto dell'ammontare dei contributi previdenziali iscritti nei ruoli generali dell'anno precedente a carico dell'ente, e ad estinguere poi completamente i ruoli dell'anno di competenza, in occasione della riscossione della bimestralità immediatamente successiva alla scadenza dei ruoli stessi, qualora l'ente, nel frattempo, non vi abbia già provveduto, come di regola, o non ne sia stato effettuato il recupero nei modi di legge.

#### Art. 14.

Per l'anno 1978 è istituita un'addizionale ai tributi di competenza dei comuni e delle province nelle seguenti percentuali:

- 1) imposta sulla pubblicità: 50 per cento;
- 2) diritti sulle pubbliche affissioni: 80 per cento;
- 3) imposta sui cani: 100 per cento;
- 4) tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche: 100 per cento;
- 5) tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche: 100 per cento.

Le addizionali di cui sopra sono devolute ai comuni ed alle province e da questi riscosse con le stesse modalità dei relativi tributi.

I comuni entro il 31 marzo devono, in deroga alle disposizioni vigenti, deliberare per l'anno 1978 l'aumento della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni in misura tale che il gettito del tributo sia pari al costo del relativo servizio. L'aumento non può in ogni caso superare il 100 per cento degli importi previsti nelle tariffe già deliberate.

Ove dalla applicazione dell'aumento massimo di cui al comma precedente non si raggiunga nel 1978 un gettito pari al costo del servizio, l'ulteriore aumento per perequare le entrate al costo del servizio deve essere applicato a fare tempo dal 1° gennaio 1979 nei limiti massimi di un ulteriore 100 per cento delle tariffe in vigore nel 1977.

Le addizionali di cui ai numeri 1), 2) e 5) del primo comma si applicano con decorrenza dal 1° aprile 1978; le addizionali di cui ai numeri 3) e 4) del primo comma nonché l'aumento di cui al terzo comma si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1978.

Entro il 31 marzo 1978 i comuni procedono alla revisione dei proventi e dei diritti relativi alle entrate extra-tributarie propriamente comunali riscosse a tariffa, quando l'ultima revisione della tariffa stessa sia entrata in applicazione prima del 31 dicembre 1974. L'aumento non potrà essere inferiore al 20 e superiore al 100 per cento avuto riguardo alla data alla quale risale l'ultimo aggiornamento. Le nuove tariffe hanno decorrenza dal 1° aprile 1978. Per le tariffe relative ad entrate

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 15.

E fatto divieto ai comuni ed alle province di costituire, sotto qualsiasi forma, nuove aziende municipalizzate, provincializzate e consortili o di aderire ad aziende già esistenti.

Eventuali delibere in difformità del precedente comma, anche se assunte in data anteriore, cessano di avere efficacia, purchè non abbiano già avuto esecuzione, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 16.

Gli amministratori locali e i membri del comitato regionale di controllo sono personalmente e solidalmente responsabili per l'inosservanza delle norme di cui al presente decreto.

Art. 17.

Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1978 nei confronti delle Camere di commercio, delle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo, delle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonchè delle province autonome di Trento e di Bolzano.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

soggette alle disposizioni sui prezzi amministrati, l'obbligo sopra stabilito è subordinato all'espletamento delle relative procedure per la preventiva autorizzazione.

Sulle maggiori entrate derivanti dalla applicazione del presente articolo, non riscosse direttamente dai comuni e dalle province, è applicato a favore dei concessionari od appaltatori l'aggio in misura fissa del 4 per cento in deroga alle condizioni del contratto sia esso ad aggio o a canone fisso.

Art. 15.

Sino al 31 dicembre 1978 o, se precedente, sino all'entrata in vigore della riforma della municipalizzazione, è sospesa la costituzione di aziende speciali municipalizzate, provincializzate e consortili per provvedere a servizi attualmente gestiti in economia sotto qualsiasi forma, o all'attivazione di nuovi servizi.

Sono ammesse deroghe alle disposizioni del precedente comma per consentire la prosecuzione del servizio in occasione della scadenza di concessione a privati, o di scioglimento di consorzi o società esistenti, nonchè per attuare accorpamenti, fusioni ed unificazioni di aziende esistenti, da realizzare sotto forma di consorzi o di società pubbliche.

Le deroghe innanzi previste sono consentite sempre che la costituzione delle nuove aziende, sotto qualsiasi forma realizzate, non produca lievitazione degli oneri a carico degli enti locali ed accresca la efficienza del servizio.

Hanno comunque efficacia, per il periodo transitorio, le deliberazioni assunte dai consigli comunali e provinciali entro il 31 dicembre 1977.

Art. 16.

**Soppresso.**

Art. 17.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 18.

Per l'anno 1978 le somme, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle Camere di commercio e alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono maggiorate rispettivamente del 40 e del 20 per cento rispetto all'ammontare attribuito nell'anno 1977.

Art. 19.

Per l'anno 1978 le somme di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono maggiorate, ove le quote dei tributi devoluti siano fisse, del 20 per cento rispetto all'ammontare attribuito nell'anno 1977; ove tali quote siano invece variabili la maggiorazione sarà determinata, per la regione Sardegna, con le modalità previste dalla seconda parte del primo comma dell'articolo 8 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 638 e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità di quanto disposto dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 18.

Per l'anno 1978 le somme, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle Camere di commercio e alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono maggiorate del 35 per cento rispetto all'ammontare attribuito nell'anno 1977.

Per le Camere di commercio della Sicilia e della Calabria l'ammontare attribuito nel 1977 va ricalcolato, ai soli effetti dell'applicazione del precedente primo comma, commisurandolo, se più favorevole, con le entrate riscosse nel 1973, in deroga al quarto comma dell'articolo 35 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36.

A partire dal 31 gennaio 1978 e sino al 31 dicembre 1978 le Camere di commercio e le aziende autonome di soggiorno non possono procedere ad assunzioni di personale ove le medesime portino il numero dei dipendenti al di sopra del numero del personale in servizio a qualunque titolo, anche a carattere precario, nell'anno 1976.

Per l'anno 1978 le aziende di soggiorno potranno assumere per mansioni stagionali un numero di lavoratori non superiore a quello del 1977.

Per l'anno 1978 le Camere di commercio potranno assumere per mansioni stagionali un numero di lavoratori non superiore a quello del 1976.

Art. 19.

*Identico.*

Art. 19-bis.

Sino all'emanazione di nuove norme che regolino la partecipazione delle regioni all'imposta locale sui redditi per l'anno 1978 sono attribuite dall'amministrazione finanziaria alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel quadriennio 1974-1977 somme sostitutive di importo pari alla quota di

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 20.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1978, valutato in lire 8.075 miliardi, si provvede, quanto a lire 1.250 miliardi mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e quanto a lire 6.825 miliardi mediante operazioni di ricorso al mercato finanziario.

Le operazioni finanziarie di cui al precedente comma possono essere effettuate nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure da emissione di buoni poliennali del Tesoro, oppure di certificati speciali di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese ed all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, nell'anno 1978, mediante una corrispondente maggiorazione delle operazioni finanziarie predette.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

loro spettanza calcolata sulla base delle iscrizioni a ruolo effettuate nell'anno 1977 con una maggiorazione del 10 per cento.

Per l'attribuzione di dette somme sono osservate le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e successive modificazioni.

Alla regione siciliana è direttamente attribuito dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti all'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.

Art. 19-ter.

Per eventuali necessità di cassa connesse all'attività creditizia della Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 245, 246 e 247 del capo secondo del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, per la esecuzione del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse.

Art. 20.

*Identico.*

Le operazioni finanziarie di cui al precedente comma possono essere effettuate nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure da emissione di buoni poliennali del Tesoro, oppure di certificati speciali di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394. Per tali certificati di credito è data facoltà di applicare anche le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1977, n. 951.

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 21.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — MORLINO  
— COSSIGA — PANDOLFI — MAR-  
CORA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFAZIO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati*)

Art. 21.

*Identico.*